# Dall’1 gennaio 2026 integrazione tra sistemi registrazione corrispettivi e strumenti pagamento elettronico

Al via nei primi mesi del 2026 il censimento dei POS in abbinamento ai RT.
Pubblicate le regole tecniche, in attesa della piattaforma web.

Con provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione della “piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico”, obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026.
Il citato provvedimento stabilisce le procedure tecniche di collegamento tra i dispositivi ed i termini effettivi da rispettare, che risultano essere più ampi di quelli previsti dalla normativa.

**Premessa**

L’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015) ha rappresentato una profonda trasformazione nelle modalità di certificazione fiscale delle operazioni effettuate da commercianti al minuto e assimilati.

Si è trattato di un primo passo compiuto nella direzione della tracciabilità delle operazioni, volto a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.
Parallelamente a questo processo, il legislatore ha

progressivamente incentivato l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, implementando anche specifici meccanismi di controllo.
Già da tempo, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha avviato controlli basati sull’incrocio dei dati tra i flussi dei pagamenti elettronici (comunicati dai gestori dei circuiti POS) e i dati di tutte le operazioni attive effettuate e trasmesse dai contribuenti allo SDI. Tuttavia, i due flussi (certificazione dell’operazione e accettazione del pagamento) sono rimasti, fino ad oggi, tecnicamente separati.

L’anello mancante è stato introdotto dall’articolo 1, commi 74-77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Tale norma ha modificato l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2026, gli strumenti tecnologici impiegati per la certificazione dei corrispettivi debbano garantire la *“piena integrazione e interazione”* con i sistemi di pagamento. La norma stabilisce, quindi, che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici debba essere collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 aveva affidato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole tecniche, le informazioni da trasmettere e le caratteristiche degli strumenti. È in questo contesto che si inserisce il Provvedimento n. 424470/2025 qui in esame, che non solo stabilisce la tempistica, ma contribuisce anche a fugare molti dubbi sulle modalità di “integrazione” previste dalla norma, che assumono caratteristiche ben diverse da quelle immaginate in prima battuta.

**Come avviene l’integrazione tra POS e strumento di certificazione dei corrispettivi**

Il provvedimento stabilisce che il collegamento tra gli "strumenti di pagamento elettronico" (hardware o software, come POS fisici o virtuali) e gli "strumenti di certificazione dei corrispettivi" (RT e soluzioni software approvate) deve essere effettuato **esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web che saranno rese disponibili nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".**

Non si tratta, quindi, di un collegamento "fisico", bensì di una sorta di "**comunicazione di abbinamento"** tra strumento di certificazione (Registratore Telematico o software autorizzato, ivi incluso "Documento Commerciale On Line" dell'Agenzia delle Entrate) e lo strumento di incasso di moneta elettronica.

L'obbligo di effettuare la procedura è posta in capo ai "soggetti obbligati", ovverosia ai soggetti che certificano corrispettivi, i quali potranno operare in proprio o per il tramite di un diverso soggetto, in possesso di specifica delega, come nel seguito meglio approfondito.

**I passaggi operativi saranno i seguenti:**

1. il soggetto obbligato (o il suo delegato) registra il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato.
2. Tale dato viene abbinato al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi. Nel caso di RT, lo strumento deve essere stato preventivamente censito e attivato nell'area riservata.
3. Ai fini delle attività di controllo, i soggetti obbligati devono registrare anche l'indirizzo dell'unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.

L'obbligo **non è da considerarsi "una tantum"**.
Infatti, i soggetti obbligati saranno altresì tenuti ad **aggiornare tempestivamente i dati registrati** nell'area

riservata qualora intervengano variazioni nei collegamenti tra i dispositivi.

**La delega specifica per la comunicazione RT/POS**

Come già evidenziato, la comunicazione di collegamento potrà essere effettuata direttamente dai soggetti obbligati (contribuenti che certificano corrispettivi, in possesso delle credenziali di accesso alla loro area riservata di Fatture e Corrispettivi), oppure delegata ad un soggetto terzo.
Il soggetto delegato dovrà essere autorizzato dal contribuente all'accesso alla piattaforma Fatture e Corrispettivi, e più precisamente alle funzioni di **"Accreditamento e censimento dispositivi"** (cfr. punto 2.3 del Provvedimento).
Si tratta della medesima delega già utilizzata per la gestione delle operazioni relative ai Registratori Telematici, come l'accreditamento, il censimento e la variazione dello stato dei dispositivi (es. "attivato", "in servizio", "fuori servizio"), delega che può essere conferita anche ad un soggetto diverso da un intermediario autorizzato alla trasmissione dei dichiarativi. Ad esempio, la delega per l'accreditamento ed il censimento dei dispositivi può essere conferita al tecnico che si occupa della manutenzione tecnica del Registratore Telematico.
Non si tratta, dunque, della delega che ordinariamente viene conferita al consulente fiscale per l'accesso alle fatture elettroniche, la trasmissione delle LIPE ecc. (ovvero la delega alla "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche"), bensì della **specifica e diversa delega di accreditamento e censimento dispositivi**. Ne deriva che, laddove il consulente fiscale intenda adoperarsi nel supporto diretto dei propri assistiti per la registrazione dell'abbinamento POS/RT, il primo passaggio da effettuare è quello di accertarsi di disporre della citata delega, in corso di validità.

**Il "collegamento" del POS con l'applicazione Documento Commerciale On Line dell'Agenzia delle Entrate**

Il provvedimento dedica una disciplina apposita (punto 2.4) ai soggetti che non utilizzano un RT fisico o un software certificato, ma adempiono all'obbligo tramite la procedura web messa gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate: "Documento commerciale on line".
Come noto, questa applicazione consente di generare il documento commerciale direttamente dal portale "Fatture e Corrispettivi", assolvendo contestualmente sia alla memorizzazione che alla trasmissione dei, dati.
Per questi contribuenti, il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e la procedura web – in merito al quale, in prima istanza, erano sorti dubbi – sarà possibile e dovrà essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all'interno della medesima procedura web "Documento Commerciale On Line". L'applicazione dell'Agenzia resterà quindi pienamente funzionante e il contribuente utilizzatore potrà agevolmente mettersi in regola anche con i nuovi obblighi.

**I termini dell'adempimento per i dispositivi già in uso nel mese di gennaio 2026**

La Legge di Bilancio 2025 aveva previsto quale termine di avvio dei nuovi obblighi di integrazione ed interazione il 1° gennaio 2026. Posto che si è dovuto attendere l'ultimo giorno di ottobre 2025 per ottenere le prime informazioni di carattere tecnico operativo, da più parti era stata ventilata l'ipotesi di un rinvio; tuttavia, allo **stato attuale non è prevista alcuna proroga**.
Il provvedimento qui in esame (articolo 3) definisce una **doppia finestra temporale** per l'adeguamento, prevedendo tempistiche diverse per gli strumenti già in uso e le nuove attivazioni e, in ogni caso, consentendo **tempistiche effettive che sono più ampie del termine del 1° gennaio 2026.**
È infatti prevista una sorta di **fase transitoria**, che riguarda gli strumenti già in uso, ovverosia gli strumenti di pagamento elettronico per i quali è in vigore un "Contratto di convenzionamento" (contratto POS) **nel mese di gennaio**

**2026.** Per questi, il collegamento dovrà essere effettuato **entro quarantacinque giorni dalla data di effettiva messa a disposizione del servizio web nell'area riservata.**
La data di avvio del servizio web, a partire dalla quale calcolare i 45 giorni, non è ancora nota e sarà resa pubblica tramite un apposito avviso sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

**I termini dell'adempimento per i dispositivi attivati o modificati a partire da febbraio 2026**
Riguardo agli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento sarà stipulato dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato in una finestra temporale che **inizia** il **sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento**, **ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.**
Gli stessi termini "a regime" si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.

| **Esempio** | |
|---|---|
| **Data attivazione POS** | 1° febbraio 2026 |
| **Secondo mese successivo** | aprile 2026 |
| **Inizio finestra temporale** | 6 aprile 2026 (sesto giorno di aprile) |
| **Scadenza finestra temporale** | 30 aprile 2026 (ultimo giorno lavorativo di aprile) |

Ai fini del calcolo dei termini a regime, il provvedimento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo; tuttavia, viene altresì precisato che non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l'ultimo giorno del mese (solare), anche se questo non fosse lavorativo.

| Sintesi dei termini | | |
|---|---|---|
| **Tipologia soggetto** | **Decorrenza** | **Termine** |
| **Fase transitoria** | Contratti POS in vigore a **gennaio 2026** | **Entro 45 giorni** dalla data di attivazione del servizio web (data da comunicare) |
| **A regime** | Contratti POS stipulati **dopo il 31/01/2026** o **variazioni intervenute dopo tale data** | Finestra mobile: **dal 6° giorno del 2° mese successivo** alla disponibilità, fino all'**ultimo giorno** dello stesso mese |

Sebbene l'obbligo di integrazione decorra formalmente dal 1° gennaio 2026 (come da Legge di Bilancio 2025), la struttura dei termini definita dal provvedimento offre, di fatto, un calendario più flessibile.
Per gli operatori già attivi, viene fatto riferimento alla data di messa a disposizione del servizio web (ad oggi non nota), ma altresì viene fatto riferimento agli strumenti già attivi nel *mese* di gennaio 2026. Risulta pertanto evidente che il termine per ottemperare, nel concreto, nelle peggiori delle ipotesi cadrà nel mese di febbraio o marzo 2026.

**Memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata**

L'articolo 4 del provvedimento disciplina, infine, le modalità di gestione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, tracciando i contorni operativi del nuovo meccanismo, quando sarà pienamente operativo.

- **Memorizzazione puntuale –** Come riportato al punto 4 del provvedimento, la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici deve avvenire in modo puntuale, ovvero **deve**

**essere effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi.** Il documento commerciale emesso dovrà quindi riportare esplicitamente le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. Quanto sopra, invero, è già da tempo previsto quale informazione obbligatoria da rendere all'atto dell'emissione e memorizzazione dello scontrino, ma ora sarà ragionevolmente oggetto di un controllo incrociato più puntuale, essendoci nota la correlazione tra POS e RT o diverso strumento utilizzato per la certificazione del corrispettivo.

- **Trasmissione Aggregata –** A fronte di una memorizzazione puntuale, effettuata per singola operazione, la trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici all'Amministrazione finanziaria avverrà giornalmente in forma aggregata, con l'ammontare dei corrispettivi. Come precisato nelle motivazioni del provvedimento, questo invio non costituisce un nuovo adempimento telematico, posto che le specifiche tecniche di riferimento sono quelle che già attualmente sono previste per i Registratori Telematici e le soluzioni software.

**Conclusioni**

In conclusione, più che di un obbligo di "piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico", che era stato immaginato come un obbligo di collegamento "fisico" tra RT e terminale POS, forse sarebbe più corretto parlare di **"censimento ed abbinamento"** dei terminali POS con gli strumenti di certificazione. In buona sostanza, terminata la procedura di registrazione, a ciascun strumento di certificazione dei corrispettivi risulteranno abbinati uno (o più) strumenti di incasso in moneta elettronica, ma **il "quanto" dell'incasso in moneta elettronica non sarà estrapolato dal terminale POS, bensì da quanto indicato all'atto dell'emissione dei documenti commerciali.**

La ratio di tutto questo, a parere di chi scrive, è quella di **riuscire ad "incrociare" più velocemente l'ammontare degli**

**incassi POS** con i vari terminali di certificazione dei corrispettivi, e quindi riuscire ancora più velocemente ad abbinare l'incasso in moneta elettronica con gli scontrini emessi. Chiaro è che occorrerà **tenere attenta nota**, in caso di certificazione con emissione di fattura e scontrini contestualmente, anche degli incassi POS che si riferiscono a **fatture emesse, posto che in questo caso emergerà, sulla carta, una discrepanza**.
Sta di fatto che in quest'ottica il quadro di insieme torna ad avere un senso anche per quanto riguarda la comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate dai gestori di sistemi di moneta elettronica, la cui funzione tutto subito appariva priva di senso immaginando che il flusso partisse direttamente dal terminale POS o, comunque, venisse da questo inviato al RT per la trasmissione. In sostanza, la vera novità dell'**integrazione ed interazione** altro non è che una ancora più precisa mappatura dei terminali POS: ad ogni incasso POS dovrà corrispondere lo scontrino e tale scontrino dovrà essere emesso avendo la massima cura, ora più che mai, di indicare correttamente la circostanza che l'incasso è avvenuto in moneta elettronica.
**Riferimenti normativi:**

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025, n. 424470;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 74-77;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2.

(MF/ms)